

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4229 del 16/09/2019
Oggetto	D. LGS. N. 128/2006 E D.G.R. N. 1412/2006. DITTA S.I.C.O. S.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA GPL ATTRAVERSO BOMBOLE E SERBATOI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4356 del 16/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D. LGS. N. 128/2006 E D.G.R. N. 1412/2006. DITTA S.I.C.O. S.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA GPL ATTRAVERSO BOMBOLE E SERBATOI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA.**

**LA DIRIGENTE**

**PRESO ATTO CHE:**

- con la L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo al Servizio Autorizzazione e Concessioni (SAC) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173, del 21 dicembre 2015 - di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 - alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente risulta infatti, tra l'altro, attribuita la competenza relativa all'adozione dei provvedimenti settoriali relativa ai depositi di oli minerali e GPL;

**VISTI:**

- ⤴ il **D.P.R. 18/04/1994, n. 420**, recante norme in materia di semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o deposito di oli minerali;
- ⤴ gli articoli 30 e 31 del **D.Lgs. 31/03/1998, n. 112**, relativi al conferimento di funzioni in materia di energia alle Regioni ed agli enti locali;
- ⤴ la **L.R. 21/4/1999, n. 3**, che ha attribuito, tra l'altro, alle Province le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito oli minerali ed in specifico l'articolo 122 che richiama le competenze della Provincia per l'art. 17 del DPR 203/88 e per l'autorizzazione di impianti per la lavorazione e trasformazione di oli minerali;
- ⤴ la **L. 23/08/2004, n. 239**, recante norme in materia di riordino del settore energetico;
- ⤴ la **L.R. 23/12/2004, n. 26**, avente ad oggetto "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*";
- ⤴ il **D. Lgs. 22/02/2006, n. 128**, recante "*Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 29 marzo 2006, in vigore dal 30 marzo 2006 e che:
  - a) ha abrogato all'art. 19, le leggi n. 327/58, n. 7/73 e n. 539/85;
  - b) ha fissato, agli artt. 8, 9, 13 e 14, nuovi requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, senza necessità di rilascio di una specifica autorizzazione a favore di chi li possiede;
  - c) ha stabilito, all'art. 20, commi 2 e 3, che devono invece essere autorizzati dall'ente competente gli operatori terzi che, non essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 del decreto, fanno parte integrante dell'organizzazione commerciale delle imprese distributrici in possesso dei suddetti requisiti ed effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio e con i recipienti di dette imprese distributrici, stabilendo inoltre le modalità di presentazione delle relative domande;
  - d) ha individuato, all'art. 2, lett. b), come ente competente a svolgere le funzioni amministrative previste nel medesimo decreto la regione o l'ente al quale la stessa ha conferito dette funzioni;

**AVUTO PRESENTE** che la Regione Emilia Romagna, ente prima competente ai sensi degli articoli 2, lett. b), e 20 del D. Lgs. 128/2006, aveva determinato - con la D.G.R. 17/10/2006, n. 1412 - i criteri per il rilascio dell'autorizzazione agli operatori facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale di imprese distributrici, di cui al citato art. 20, commi 2 e 3, del D. Lgs. 128/2006;

**VISTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

1. istanza del 19.07.2019 (pervenuta il 22.07.2019 ed iscritta al prot. Arpaee n. 114716) con cui la ditta S.I.C.O. S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla distribuzione e vendita di G.P.L., attraverso bombole e serbatoi, di cui all'art. 20 - comma 3 - del D. Lgs. n. 128 del 22.02.2006, quale operatore facente parte integrante dell'organizzazione commerciale della Liquigas S.p.A., avente sede legale a Brescia in Corso Zanardelli, 32;

2. pec del 30.07.2019, iscritta al prot. Arpae n. 119970, con cui è stata trasmessa la ricevuta di bonifico effettuata dall'Azienda istante relativa al pagamento degli oneri istruttori;
3. nota del SAC dell'Arpae di Piacenza del 6.08.2019, prot. n. 124107, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza di cui al precedente punto 1.;

**ESAMINATA** l'istanza e verificato che l'impresa richiedente risulta in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in quanto la ditta S.I.C.O. S.p.A. fa parte integrante dell'organizzazione commerciale di Liquigas S.p.A., avente sede legale a Brescia in Corso Zanardelli, 32;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione e vendita di G.P.L. attraverso bombole e serbatoi di cui all'art. 20 – comma 3 – del D. Lgs. n. 128/2006;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 128/2006, la Ditta S.I.C.O. S.p.A. (C.F. 00807970157) con sede legale in comune di Milano (MI) in via Parini, n. 9, allo svolgimento dell'attività di vendita GPL attraverso bombole e serbatoi nel territorio della Provincia di Piacenza quale operatore facente parte integrante dell'organizzazione commerciale della ditta Liquigas S.p.A.;
2. di dare atto che l'efficacia dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1. risulta subordinata alla presentazione, al competente Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza, entro il 28 febbraio di ogni anno, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta S.I.C.O. S.p.A., in cui si attesti che l'azienda continua a far parte integrante dell'organizzazione commerciale della Liquigas S.p.A. e che effettua la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio e attraverso i recipienti della stessa azienda Liquigas S.p.A.;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta S.I.C.O. S.p.A. a seguito dell'assolvimento degli obblighi in materia di bollo;
4. di dare atto conclusivamente che il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate.

La Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Adalgisa Torselli)  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**